

IL RUOLO DEGLI ENTI PARITETICI NEL GOVERNO DEL MERCATO DEL LAVORO EDILE

PREMESSA : il contesto settoriale

Le caratteristiche fondamentali del settore delle costruzioni sono costituite dalla frantumazione, dalla polverizzazione dei luoghi di lavoro e dalla stagionalità dell'impiego che si combina con periodi di non lavoro, a volte coperti dagli strumenti di sostegno al reddito.

Le relazioni industriali e contrattuali ed il relativo sistema degli enti bilaterali, da queste ultime generato, ha dovuto confrontarsi con queste peculiarità del "lavoro" edile ed è per questo che nel sistema delle tutele gestite pariteticamente, a nostro parere, è contenuto un principio di grande modernità: la tutela del lavoro non si realizza solo sul singolo posto di lavoro, ma nell'ambito del mercato del lavoro (settore e territorio).

Al fine di aumentare l'occupabilità del lavoratore edile e la sua adattabilità alle opportunità di lavoro, il sistema contrattuale ha implementato con gli Enti Bilaterali, tutele che garantiscono il sostegno al lavoratore nel passaggio dal lavoro al non lavoro e da non lavoro al nuovo lavoro.

Per aumentare l'occupabilità e l'adattabilità del lavoro edile occorre intervenire su tre strumenti fondamentali:

- a) i servizi per l'impiego
- b) la formazione professionale
- c) gli ammortizzatori sociali

In questo senso, le politiche di governo del mercato del lavoro nel settore devono essere concepite come il susseguirsi di occasioni ricorrenti di qualificazione, aggiornamento e di opportunità programmate permanentemente lungo l'intero arco della vita lavorativa, finalizzando a tali percorsi le politiche di sostegno al reddito.

Obiettivi prioritari

Le azioni delineate nella presente proposta intendono favorire il perseguimento dei presenti obiettivi:

- Ø Incontro tra domanda ed offerta di lavoro
- Ø Trasparenza, qualità e regolarità del mercato del lavoro

L'asse lungo il quale orientare il complesso delle azioni è rappresentato dall'investimento

sul capitale umano, quindi, dal ruolo della formazione professionale intesa quale fattore permanente di qualificazione del processo produttivo, condizione per la crescita professionale dei lavoratori addetti e per una competizione alta tra le imprese.

In questa ottica, il sistema formativo paritetico di settore (formazione d'ingresso, formazione continua, certificazione e collegamento con i percorsi professionali contrattualmente definiti) diventando parte integrante del ciclo dei servizi all'impiego, deve essere in grado di autoriformarsi, quali interlocutori dei soggetti titolari delle politiche attive del lavoro, sia provinciali che regionali.

Programmazione e concertazione

Gli obiettivi del governo nel mercato del lavoro devono essere parte del processo di programmazione delle azioni e delle risorse destinate dalle Istituzioni.

A questo fine risulterà utile una sede di concertazione articolata su due livelli

- Ø a livello nazionale: attraverso sessioni annuali di incontri e con il supporto dei dati provenienti dal sistema paritetico (Osservatorio Nazionale istituito dal CCNL), dalle fonti ed istituzioni di ricerca, per valutare in termini quantitativi e qualitativi la programmazione della formazione e la sua rispondenza al sistema nazionale dato contrattualmente tra le parti.
- Ø a livello regionale attraverso l'istituzione di tavoli permanenti tra le parti sociali e i livelli istituzionali interessati per monitorare ed adeguare:
 - lo stato di avanzamento degli strumenti convenzionali
 - lo stato di attuazione e qualificazione degli strumenti operativi
 - lo stato di attuazione dei programmi formativi e la rispondenza alle esigenze del mercato del lavoro del settore.

La Convenzione e lo Sportello per l'incontro di domanda ed offerta

Il Sistema Nazionale Paritetico formativo, per il tramite delle parti sociali ha bisogno di rappresentarsi nel Sistema Nazionale per l'incontro fra domanda e l'offerta di lavoro.

Lo strumento per realizzare ciò è una convenzione articolata razionalmente e regionalmente tra il Sistema Formativo Paritetico ed i soggetti titolari del collocamento. Attraverso esso la bilateralità interagisce e si integra con i servizi per l'impiego, esercitando in "esclusiva" la formazione di settore.

Lo sportello, collocato all'interno dell'ente di formazione è lo strumento di attuazione della convenzione svolgendo le seguenti funzioni:

- attività di promozione al fine di promuovere e fornire informazioni nel settore e sulle peculiarità delle attività lavorative e delle opportunità lavorative
- accessibilità del servizio
- raccolta di inserzioni garantite ai lavoratori e ai datori di lavoro ed assicurando un servizio di consulenza per formulare la richiesta/offerta in maniera efficace rispetto ai propri bisogni
- inserimento delle inserzioni nella banca dati e loro manutenzione
- verifica delle opportunità di lavoro
- servizio formativo: predisposizione ed attivazione degli standards formativi per i lavoratori (formazione d'ingresso, continua e per il lavoro temporaneo) con certificazione dei percorsi e dei crediti formativi per i contratti a causa mista, formazione in caso di godimento degli strumenti di sostegno al reddito e delle politiche di carriera finalizzata al loro riconoscimento contrattuale.

-
-
-
-
-

Modalità ed incentivazione al partenariato sociale

- L'insieme degli interventi delineati in precedenza dovrà consentire di monitorare caratteristiche personali, professionali, attitudinali, disponibilità alla mobilità e quindi realizzare la fase di orientamento e/o di reinsediamento.
- I percorsi formativi vanno coordinati con i tempi delle prestazioni di sostegno al reddito, adeguando le normative contrattuali, orientando alcune prestazioni extracontrattuali delle Casse Edili per incentivare la frequenza ai corsi.
- Per le imprese che attingono il personale dalle liste dei lavoratori inseriti nei percorsi formativi potrebbe essere

previsto un sistema premiale nei versamenti agli enti paritetici, nonché priorità di accesso ai contributi pubblici alle imprese definiti nell'ambito della concertazione sulle politiche attive del lavoro.

-

Roma 30 giugno 2003